

L'OPINIONE ■ MARCO TONACINI – TAMI*

LA DISTINZIONE TRA SACRO E DIRITTO



■ Sarebbe presuntuoso dire qui esaustivamente sulle normative storiche canoniche, sulle riforme e opzioni apportate dal Concilio Vaticano II [1962] - 1965] alle leggi della Chiesa cattolica. Se

il latino è una lingua concisa e scultorea, il criterio che ha guidato gli «addetti ai lavori» nella Chiesa latina nelle varie traduzioni dei diversi «libri» del CIC, con l'aggiunta di opportuni sussidi, il criterio è stato quello di una rigorosa fedeltà al testo latino (cfr. Codice di diritto canonico. Testo ufficiale e versione italiana, Unione Editori cattolici italiani [Roma 1983]. Il nuovo Codice di diritto canonico - «Codex Iuri Canonici» -, promulgato da Papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, è unanimemente riconosciuto dai teologi e canonisti come una «vera pietra miliare» sulla nuova via da lui aperta per il completo rinnovamento del diritto nella Chiesa. Se non è da ritenersi un punto di arrivo è, comunque, un punto di partenza nella vita pulsante della Chiesa, «lo strumento indispensabile per assicurare il debito ordine sia nella vita individuale e sociale, sia all'attività stessa della Chiesa». (cfr. Cost... Apostolica «Sacrae disciplinae leges Catholica Ecclesia». In sintesi: Nel 1140 a Bologna, il monaco Graziano ha pubblicato la raccolta sistematica di leggi ecclesiastiche «Concordia discordantium cano-

num». Un documento che ha segnato l'inizio della storia del Diritto canonico, che però non va confuso con il diritto ecclesiastico con cui gli stati temporali (o secolari) regolano i loro rapporti con le varie confessioni religiose. In una sua recente pubblicazione dal titolo «Sacro e Diritto» [Jaca Book, Milano - settembre 2014], il prof Libero Gerosa docente ordinario di diritto canonico alla «Facoltà di Teologia» di Lugano, autore di più di 160 pubblicazioni, ripercorre la storia del corpus dell'insieme di norme giuridiche che regolano la struttura stessa della Chiesa, il ruolo, gli obblighi e i diritti di tutti i fedeli laici [Libro II. Titolo I e II]: - il «Popolo di Dio», infine per una più attiva e responsabile partecipazione alla vita e alla sua missione evangelizzatrice, nonché le relazioni con la società esterna, e il diritto comparato delle religioni. Certo, bisogna fare una distinzione tra sacro e diritto. Due entità separate sì, ma complementari l'uno all'altro. «Tale distinzione - si legge nell'introduzione all'opera citata -, sia pure secondo modalità diverse e gradi di intensità diversi, si può generalmente estendere anche ad altri diritti che in relazione alle loro origini e finalità, possono definirsi sacri, come ad esempio il diritto ebraico e il diritto islamico» [p. XIII]. Libero Gerosa ha attinto, a piene mani, alla Scuola dei grandi maestri, figure guida come Romano Guardini, Karl Rahner, Henri de Lubac, Urs von Bathasar, il grande teologo svizzero, morto improvvisamente a Basilea il 26 giugno 1988, a 83 anni, all'antivigilia della sua elevazione al

porpora cardinalizia. La sua massima opera teologica e la trilogia «Gloria» (Teoestetica), «Teodrammatica» e «Teologica», considerata da tanti studiosi come una vera e propria summa teologica contemporanea. Urs von Bathasar avrebbe dovuto essere, nella storia, il quinto Cardinale di nazionalità svizzera; al pensiero e alla dottrina di uno dei più colti e raffinati teologi del XX secolo Joseph Ratzinger, poi Papa Benedetto XVI [2003 - 2013]; a mons. Eugenio Corecco (Vescovo di Lugano: 5 giugno 1986 - 1. marzo 1995), canonista di fama mondiale, che diede un notevole impulso all'ermeneutica canonista post conciliare, percorrendo strade nuove: le coordinate antropologiche di fede e di diritto ecclesiale, applicabili alle strutture pastorale della «Chiesa visibilis». Se l'elemento principale della canonistica non è un prodotto della cosiddetta «ragione illuminata dalla fede», è a partire dalla fede che si realizza la comunione ecclesiale piena. L'intento di Giovanni Paolo II era anzitutto di restaurare la vita cristiana in tutti i settori della Chiesa e di attuare la dottrina, i postulati e le direttive conciliari, le norme e gli orientamenti pastorali del Vaticano II. Una sua lettura parziale e selettiva, e una visione unilaterale della sola Chiesa istituzionale, non giova all'attuazione pratica della dottrina e dei postulati conciliari. La «rivoluzione» avviata da Giovanni XXIII [11 ottobre 1962] oltre cinquant'anni orsono, non ha ancora esaurito la sua «spinta propulsiva».

* già collaboratore de «L'Osservatore Romano»

